



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
Sezione Affari e Studi Giuridici e Legislativi
Servizio Affari e Studi Giuridici e Legislativi

SCHEDA DI ANALISI TECNICO-NORMATIVA

l.r. 29/2011, art. 7

Atto Consiglio n.526 /A XI Legislatura

PROPONENTI	Donato Metallo(+20)
TITOLO	"Valorizzazione, promozione e sostegno della Cultura bandistica pugliese. Modifiche alla Legge Regionale n.17 del 25/06/ 2013"

RILEVAZIONE ELEMENTI INTERNI E DI ACCOMPAGNAMENTO

Numero articoli relazione allegati	4 Si No
RIFERIMENTI NORMATIVI	L.R.Puglia n.17 del 25/06/2013

ANALISI NORMATIVA E GIURISPRUDENZIALE

Artt.nn., 9 e117 Costituzione;
D.lgs.n.42/2004;
Art.167, comma 1, TFUE;
D.Lgs.22 gennaio 2004, n.42, art.1;
Statuto Regione Puglia, art.12
Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale del 2003, ratificata nel 2007.

RILEVAZIONE DI CRITICITA' SOTTO IL PROFILO REDAZIONALE

La p.d.l. appare correttamente formulata secondo le regole di drafting'

RILEVAZIONE DI CRITICITA' SOTTO IL PROFILO SOSTANZIALE

La cultura presenta uno stretto legame con la società e si evolve e conforma in ragione degli eventi che la investono.

Con gli anni si è assistito ad una lenta e graduale affermazione della stessa in termini di "diritto fondamentale" e quale strumento funzionale allo "sviluppo dell' identità della comunità".

L'avvento della Costituzione ha rappresentato una tappa importante nel percorso di affermazione della cultura, in quanto essa ha trovato espresso riconoscimento a livello costituzionale nell'articolo 9, che così recita:" la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca

scientifica e tecnologica, tutela il paesaggio ed il patrimonio storico ed artistico della Nazione”.

Nel Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.42/2004), le definizioni di beni culturali e patrimonio culturale sono tenute distinte. La seconda è utilizzata con un’accezione più ampia, una sorta di contenitore di cui fanno parte tanto i beni culturali, in senso stretto, quanto i beni paesaggistici, includendo quindi il paesaggio quale “territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni”.

Tuttavia, nel Codice, così come nelle precedenti leggi di tutela, i “beni culturali immateriali” non sono presi in considerazione, per la loro natura intangibile di “non cose”.

Soltanto a seguito della ratifica italiana della Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale del 17 ottobre 2003 , avvenuta con L. 27 settembre 2007, n.67, si è provveduto ad integrare il D.Lgs. n.42/2004, con l’articolo 7-bis, che contiene la definizione dei beni culturali quali “espressioni di identità culturale collettiva”.

L’ art. 2 della Convenzione esprime una definizione del patrimonio culturale immateriale inteso come “ le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il Know-how [...] che le comunità, i gruppi ed in alcuni casi gli individui, riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale. Questo patrimonio culturale immateriale, trasmesso di generazione in generazione, è costantemente ricreato dalle comunità e dai gruppi [...]”.

Le previsioni costituzionali fanno della cultura un primario compito della Repubblica e pongono le basi per un’ingerenza “della mano pubblica” sulla spontanea evoluzione della vita culturale.

La Costituzione, poi, delinea il riparto di competenze tra Stato e regioni, in materia di tutela, valorizzazione e promozione dei beni e delle attività culturali.

Ne discende una dimensione multilivello della cultura, la quale rappresenta sia un’interesse cui l’azione pubblica è volta al soddisfacimento (mediante azioni volte alla tutela, valorizzazione e promozione), che uno strumento di affermazione delle specificità delle comunità, presentando uno stretto legame con il contesto territoriale e sociale nel quale si inserisce.

A far data dalla riforma del Titolo V della Costituzione si è assistito ad una "regionalizzazione" della funzione di valorizzazione dei beni culturali, intesi anche nell'accezione più ampia di patrimonio culturale (materiale ed immateriale), contestualmente ad un rafforzamento del ruolo del legislatore regionale in materia di cultura.

Sul riparto delle competenze Stato-Regioni, in materia di beni ed attività culturali, non sono mancati interventi della Consulta, la quale ha di volta in volta cercato di tratteggiarne i confini esatti.

La Corte ha più volte evidenziato come le attività di promozione ed organizzazione delle attività culturali siano affidate alla legislazione concorrente, ex art.117, comma 3, Cost. e, come "nel novero delle attività culturali vadano ricomprese tutte quelle attività riconducibili alla elaborazione e diffusione della cultura"(cfr sentt. Corte Cost.nn.255/2004 e 285/2005).

La valorizzazione, di cui è causa, invece, può considerarsi definita in tutte quelle attività dirette a migliorare le condizioni di conoscenza e di conservazione del patrimonio culturale e ad incrementarne la fruizione pubblica, così da trasmettere i valori di cui tale patrimonio è portatore.

La valorizzazione del patrimonio culturale immateriale, inteso come eredità culturale, concerne il territorio nelle sue molteplici articolazioni: dalle amministrazioni comunali, alle associazioni, ai singoli cittadini, che lo vedono quale elemento identitario ed al tempo stesso come risorsa di cui le popolazioni dispongono, caratterizzata da unicità.(cfr D.lgs.22 gennaio 2004, n.42, art.1).

Lo Statuto della Regione Puglia, all'art. 12, comma 1, espressamente promuove e sostiene la cultura in tutte le sue forme (comprese l'arte e la musica) ed al comma 2 così recita" La Regione riconosce nello spettacolo una componente essenziale della cultura e dell'identità regionale e ne promuove iniziative di produzione e divulgazione".

Il legislatore regionale, con propria legge, n.36/21, art 3, commi 1 e 2, ha provveduto a modificare la L.R.Puglia n.17/2013, integrando l'art.4, con i commi 2 bis e 2 ter che, conformemente a quanto previsto dagli artt. 9 e 117 della Costituzione, nonché dalla citata Convenzione UNESCO, prevedono l'individuazione, la documentazione e la catalogazione del patrimonio culturale immateriale e delle pratiche tradizionali ed, a tal fine, classificano, lo stesso patrimonio culturale immateriale, in cinque settori:

" a)tradizioni ed espressioni orali, fiabe e favole, incluso il linguaggio in

quanto veicolo del patrimonio culturale immateriale;
b)arti dello spettacolo;
c)consuetudini sociali, riti ed eventi festivi;
d)saperi e pratiche sulla natura e l'universo;
e)artigianato tradizionale.”

Ne discende, pertanto, che l'odierno progetto di legge, volto a valorizzare le Bande da Giro quali espressione di un'immenso patrimonio culturale immateriale dei nostri territori, si inserisce, a pieno titolo nella cornice legislativa sopra delineata.

Conseguentemente, si ritiene, l'articolato in esame conforme al dettato costituzionale, nonché compatibile con la legislazione nazionale e comunitaria vigenti in materia.

La P.O. “Affari e Studi Giuridici”
avv. Stella Biallo

Il Dirigente ad interim della Sezione
Avv. Domenica Gattulli